
ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Currie & Brown (Italia) s.r.l. con sede legale in Piazza Pola 14, Treviso, P.IVA 09433630960 rappresentata da Matteo Mantovani (di seguito "**Currie & Brown Italia**"),

E

_____ con sede in _____ P.IVA _____, rappresentata da _____ (di seguito il "**Consulente**").

PREMESSO CHE:

- Currie & Brown Italia condividerà con il Consulente informazioni strettamente riservate riguardanti un progetto affidato alla stessa relativo ad un immobile denominato Hotel Pitrezza sito a Porto Cervo, Costa Smeralda (di seguito "Progetto") affinché il Consulente possa utilizzarle per lo svolgimento dei propri servizi in relazione al Progetto.
- Currie & Brown Italia dichiara che le informazioni, documenti, elaborati progettuali sono riservati e la loro divulgazione a terzi determina un rilevante pregiudizio.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1. Definizione

1.1 Per "Informazioni Confidenziali" si dovranno intendere:

- (a) tutti i dati, progetti, piante, elaborati, estratti, materiali ed informazioni, di qualsiasi natura (in forma orale, scritta, grafica, visiva o in qualsiasi altra forma) comunque inerenti e/o relativi al Progetto (inclusi quelli relativi a marchi, brevetti, know how, produzione, produttività, tecnologie, macchinari, materiali, etc.), amministrativo, organizzativo, gestionale, commerciale, economico, finanziario o di marketing, legale, fiscale ovvero di qualunque altro genere, trasmesse, rese disponibili o comunicate in qualunque forma o modo da Currie & Brown Italia al Consulente e/o dalle società collegate, affiliate, controllate e/o controllanti;
- (b) in genere, tutti gli atti, le informazioni e i documenti relativi al Progetto e/o ogni e qualsiasi dato, informazione, materiale o documento, che venga comunicato, consegnato o comunque reso disponibile da Currie & Brown Italia al Consulente;

Quanto precede indipendentemente che tali dati, informazioni, documenti o materiali vengano indicati come "riservati" o "confidenziali" o che rechino altra dicitura in tal senso, oltre a tutti i dati ed informazioni ragionevolmente da considerarsi "Riservati" in base alla loro stretta connessione con le Informazioni Confidenziali come sopra definite.

1.2 Il termine "Informazioni Confidenziali" non include le informazioni:

- (a) che, al momento in cui sono state o verranno comunicate alla parte ricevente erano già o saranno di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo;

- (b) che la parte ricevente comproui per iscritto essere state comunicate alla stessa da terzi, non vincolati da obblighi contrattuali, legali o fiduciari nei confronti rispettivamente di ciascuna delle parti a non divulgare tali informazioni;
- (c) siano legittimamente richieste e documentate da una competente autorità o tribunale avente giurisdizione nei confronti del Consulente restando inteso che in tal caso il Consulente dovrà darne pronta comunicazione scritta, se possibile, a Currie & Brown Italia prima di fornire le informazioni richieste, in modo da permettere a Currie & Brown Italia di adottare le misure protettive o i rimedi che ritenga adeguati.

2. Obblighi di riservatezza

- 2.1 Il Consulente si impegna, in proprio e per i propri amministratori, i dirigenti, collaboratori, soci, dipendenti, agenti e consulenti o altri rappresentanti ai quali potrà comunicare le Informazioni Confidenziali (le “**Persone Collegate**”) a:
- (a) mantenere sulle Informazioni Confidenziali il più stretto riserbo, adottando ogni più adatta misura di protezione e prevenzione contro possibili divulgazioni o accessi da parte di soggetti terzi o non autorizzati;
 - (b) condividere le Informazioni Confidenziali con le Persone Collegate, se strettamente necessario per le attività inerenti al Progetto, purché vincolati al mantenimento della riservatezza;
 - (c) non rivelare, comunicare, trasmettere, divulgare in alcun modo e su qualsiasi mezzo e a non rendere accessibile a nessun terzo diverso dalle Persone Collegate, che abbiano necessità di venirne a conoscenza per attività inerenti al Progetto, le Informazioni Confidenziali, salvo il preventivo consenso scritto di Currie & Brown Italia;
 - (d) utilizzare le Informazioni Confidenziali al solo fine di valutare l'opportunità dei propri servizi in relazione al Progetto.
- 2.2 Ciascuna delle Parti riconosce che il presente accordo concerne solo gli obblighi di riservatezza in relazione alle Informazioni Confidenziali inerenti la valutazione del Progetto e dei servizi che il Consulente potrebbe prestare e non crea alcun obbligo ulteriore e/o impegno vincolante a carico di ciascuna delle Parti in relazione al Progetto, né alcun obbligo di prestare i servizi in relazione al Progetto da parte del Consulente e/o affidare i servizi al Consulente da parte di Currie & Brown Italia.

3. Durata

- 3.1 Il presente accordo si riferisce a tutte le Informazioni Confidenziali trasmesse da Currie & Brown Italia relativamente al Progetto ed ha una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione. Quando uno o più elementi costituenti le Informazioni Confidenziali diventi legittimamente noto in quella precisa configurazione e combinazione, il presente accordo rimarrà in vigore in riferimento agli elementi non ancora noti.

4. Manleva

- 4.1 Il Consulente indennizzerà e manleverà Currie & Brown Italia per ogni danno, perdita, responsabilità o costo (inclusi, senza limitazioni, le parcelle degli avvocati ed i costi sostenuti per dare esecuzione alla presente manleva) derivante o conseguente ad ogni uso o divulgazione non autorizzati delle Informazioni Confidenziali, effettuati dal Consulente o dalle Persone Collegate, ovvero al mancato rispetto delle disposizioni del presente Accordo di Riservatezza.
- 4.2 Senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio che Currie & Brown Italia possa attivare, il Consulente riconosce che il risarcimento dei danni potrebbe non essere un rimedio adeguato per ogni violazione del presente Accordo di Riservatezza e che Currie & Brown Italia avrà comunque diritto di richiedere

ed esperire tutti gli altri rimedi previsti dall'ordinamento, ivi inclusi i provvedimenti d'urgenza e l'esecuzione in forma specifica.

5. Foro competente

- 5.1 Per qualsiasi controversia relativa alla formazione, interpretazione, applicazione, validità e a qualsiasi altro aspetto relativo al presente accordo sarà competente il Tribunale di Treviso, Italia, in via esclusiva.

6. Proprietà

- 6.1 Tutte le Informazioni Confidenziali fornite al Consulente sono e resteranno di esclusiva proprietà della parte divulgante e di conseguenza, dovranno essere a questa restituiti e/o consegnati integralmente o essere distrutti dal Consulente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della semplice richiesta scritta di Currie & Brown Italia, cosiccome dovranno essere restituiti e/o distrutti anche eventuali elaborati prodotti dal Consulente sulla base delle Informazioni Confidenziali.

Treviso, 20/12/2024

Currie & Brown (Italia) S.r.l.

Consulente/Contractor

 **Currie & Brown (Italia), Srl**
P IVA.: 094 336 30960
Piazza Pola, 14/b
31100 Treviso

Consulente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c le seguenti clausole:
2 (obblighi di riservatezza) 4 (Manleva), 5 (Foro Competente), 6 (Proprietà).

Consulente/Contractor
